



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO V AUTONOMIA FINANZIARIA

SEZIONE IV REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI A FAVORE DI TERZI (ai sensi dell'art.26 del D.I. 129/2018)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.23 del 25 febbraio 2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.26, che, al c.1 attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di "svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative";
- VISTA** la delibera n13 con la quale il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21/12/2018, ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. a) del D.I.129/2018, ha fissato i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali per "affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- VISTO** il Regolamento per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori, approvato con delibera n.22 nella seduta del 25/02/2019.
- RITENUTO** di dover definire le regole atte a garantire che la gestione delle attività conto terzi venga condotta "secondo i criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità", ai sensi dell'art.26, c.2 del D.I.129/2018, nel rispetto delle finalità "didattiche e formative" dell'istituto;

con delibera n 23 del 25/02/2019 approva il seguente atto per il Regolamento d'Istituto Per lo svolgimento delle attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità da attuare per lo svolgimento delle attività di progettazione e vendita di beni e servizi conto terzi, ai sensi dell'art.26 del D.I. 129/2018.

Art. 2 - Natura delle attività

1. Per attività e servizi conto terzi, di cui al presente Regolamento, devono intendersi quelle "attività di progettazione e vendita di beni e servizi" finalizzate a "soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative" che l'istituzione scolastica, al di là dei propri compiti istituzionali, pone in essere mediante il ricorso a risorse umane e strumentali sia interne che esterne.
2. Rientrano nelle specifiche di cui al comma precedente le seguenti attività:



- a) Percorsi di aggiornamento e formazione, seminari e cicli formativi per i docenti dell'istituto e di altre istituzioni scolastiche;
- b) Proposte educative per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze di genitori e adulti del territorio di riferimento;
- c) Attività per il miglioramento del benessere psicofisico per docenti e adulti in genere;
- d) Progetti di educazione alla democrazia, all'intercultura, all'inclusione, ai diritti umani, alla cittadinanza mondiale;
- e) Progetti di "apertura" al territorio e alla popolazione di riferimento;
- f) Attività per il fundraising, come la vendita di manufatti in occasione dei mercatini di Natale e fine anno;
- g) Altre attività autorizzate da specifica e previa delibera del Consiglio d'Istituto.

3. Tutte le attività a favore di terzi, attuate dall'istituzione scolastica, devono essere previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o, comunque, in assoluta coerenza e conformità con i valori guida, i principi e le direttrici dello stesso. In questo secondo caso ciascuna di esse dovrà essere autorizzata con specifica delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Competenze del DS, Limiti e Criteri

1. La stipula di contratti e convenzioni, di cui al presente Regolamento, è di competenza del Dirigente Scolastico.
2. Prima della stipula, tuttavia, il Dirigente Scolastico dovrà accertarsi che l'attività:
 - Risulti essere strumentale e funzionale ai compiti istituzionali della scuola (di ordine didattico, di ricerca, ecc)
 - non rientri nelle funzioni e nei compiti istituzionali della scuola;
 - non sia incompatibile con il regolare svolgimento delle attività didattiche curriculari.
3. Nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica la prestazione dovrà essere resa in orario non coincidente con l'orario di servizio.

Art.4 – Modalità di stipula contrattuale

1. Nella stipula contrattuale, qualora prevista, fatta salva diversa indicazione del Consiglio d'istituto, il Dirigente Scolastico terrà conto:
 - a) per gli incarichi del personale interno, al CCNL Scuola 2016-18, alle tabelle allegate al CCNL 2006-09, tutt'ora in vigore, a quanto disposto dall'allegato 9 al Regolamento di Istituto;
 - b) per i contratti di prestazione d'opera, di quanto disposto dall'art 6 comma 7 del Dlgs 165 del 2001, dalla Circolare della Funzione Pubblica 11/02/2008 n.2, dal Regolamento per la disciplina del conferimento di contratti di prestazione d'opera e dalle tabelle per i compensi allegate al CCNL 2006/2009 tutt'ora in vigore, dal D.I. 129/2018 e dal Regolamento per la disciplina del conferimento di contratti di prestazione d'opera;
 - c) per i contratti per la fornitura dei servizi a quanto disposto dal Dlgs 50/2016, così come corretto e modificato dal Dlgs 56/2017, dal DI 129/2018; dal Regolamento interno per la fornitura di l'acquisto di beni la fornitura dei servizi e lavori.

Art. 5 - Determinazione del corrispettivo

1. Il dirigente scolastico determina il costo che la realizzazione dell'attività comporta.
2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate, nonché di una quota destinabile all'acquisto di materiale didattico per gli alunni. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:



- Costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;
- Costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- Costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione;
- Costo e compenso al personale interno impegnato nella prestazione;
- Spese di carattere generale per il funzionamento della struttura;
- Altre voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.

3. Per le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per attività e servizi conto terzi, di cui al comma precedente, si fa riferimento a quanto già deliberato in Consiglio

Art.6 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.